SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 giugno 2002**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. **107.**

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonché di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

Art. 3.

1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:

a) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;

b) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0143

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. **108.**

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonché di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'I.N.P.S. verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

Art. 2.

Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e le parole: «e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003».

Art. 3.

Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla tabella *D* della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0140

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 maggio 2002, n. **109.**

Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera *b)*, dei sopra citati articoli;

Visti gli articoli 8, comma 6, 35, comma 4 e 50, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dei quali occorre determinare, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 aprile 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333. A/9806.E.2.3 dell'8 maggio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Bandi di concorso

1. I concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato sono indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario delle citate prove;

f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 2.

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta su carta libera oppure compilata su modello predisposto dall'Amministrazione, diretta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, deve essere presentata agli uffici o reparti di appartenenza.

2. Nella domanda gli aspiranti devono indicare la lingua straniera oggetto del colloquio da individuarsi tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, nonché i titoli di servizio di cui alle lettere *A)*, *B)* punto *c)* e *C)* degli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *g)*, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

Art. 3.

Cause di esclusione dai concorsi

1. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. L'esclusione è, altresì, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso e per il personale di cui al comma 2, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento è disciplinata dagli articoli 8, comma 7, 35, comma 6 e 50, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

2. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 8, comma 7 lettere *a)* e *b)* e 35, comma 6 lettera *a)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, devono essere in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

3. Le commissioni esaminatrici per l'espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica sono integrate da un esperto nelle lingue indicate nell'articolo 2 nonché, ove non fosse già componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

Art. 5.

Prove preselettive

1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero di posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. La mancata ammissione alla prova scritta non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.

Art. 6.

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.

3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, con le medesime modalità di cui al comma 2, sono approvate le graduatorie di merito relative ai singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.

4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

5. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo per cui hanno specificamente concorso.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Art. 7.

Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente

1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico che quello applicativo-operativo.

3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:

diritto costituzionale ed amministrativo;

diritto penale;

diritto processuale penale;

legislazione di pubblica sicurezza.

4. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente.

5. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie:

elementi di diritto comunitario;

elementi di contabilità di Stato;

ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

lingua straniera a scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato avverrà attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.

7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La com-

missione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.

8. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

9. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

Art. 8.

Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:

a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previsti per l'accesso al ruolo dei commissari, o titoli equivalenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera *a)*;

c) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli professionali, fino a punti 25:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;

b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;

c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati;

d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi d'istituto;

e) speciali riconoscimenti;

C) titoli vari, fino a punti 5: sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE TECNICO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Art. 9.

Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico

1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano:

a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico;

b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico.

3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto *a)* sono indicate nel bando di concorso.

4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.

5. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell'articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.

6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.

7. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

Art. 10.

Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:

a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l'accesso al rispettivo ruolo di appartenenza dei direttori tecnici o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera *a)*;

c) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli professionali, fino a punti 25:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;

b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;

c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati;

d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell'amministrazione;

e) speciali riconoscimenti;

C) titoli vari: fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. La Direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 11.

Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico

1. Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano:

a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico;

b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico.

3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto *a)* sono indicate nel bando di concorso.

4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.

5. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell'articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.

6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.

7. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

Art. 12.

Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:

a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;

b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) incarichi di docenza di livello universitario;

d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli professionali, fino a punti 25:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;

b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;

b) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell'ambito del servizio;

c) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell'amministrazione;

d) speciali riconoscimenti;

C) titoli vari, fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente

l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 302

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Il testo dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1º aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di accordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al cinque per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizioni di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 7 *(Nomina a primo dirigente).* — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-*bis.* I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera *a)* del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6».

— Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 34 *(Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico).* — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti, disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.

1-*bis.* I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera *a)* del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4».

— Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 49 *(Nomina a primo dirigente medico).* — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

1-*bis.* I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 8 *(Concorso per la nomina a primo dirigente).* — 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell' anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. La commissione del concorso, per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) un direttore di ufficio o direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore».

— Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 35 *(Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico).* — 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 34, comma 1, lettera *b)*, è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, al fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore».

— Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 50 *(Concorso per la nomina a primo dirigente medico).* — 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 49 è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'art. 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 49, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore».

— Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

3. Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 61 *(Sospensione dalla partecipazione agli scrutini).* — 1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001».

— Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato».

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).* — 1.-94. *(Omissis).*

95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. di concerto con altri Ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di stu-

dio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai Contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera *a)*.

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile al fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed

organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera *c)*, delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

118. Il comma 2 dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici *post lauream* e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

120.-138. *(Omissis)*».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

02G0141

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Nola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presenti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nola (Napoli) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 maggio 2002, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16902/Gab./VI Sett. del 3 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Manzo.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A07580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Gambolò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Gambolò (Pavia) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Magnani;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Vigevano in data 29 ottobre 2001, confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 febbraio 2002, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gambolò (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gambolò (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Magnani.

Successivamente, con sentenza del Tribunale di Vigevano del 29 ottobre 2001, confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 febbraio 2002, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, per l'accertata sussistenza della causa d'ineleggibilità sopravvenuta, prevista dall'art. 60, comma 1, n. 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267, ricorrano gli estremi per dar luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gambolò (Pavia).

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A07579

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2002.

Parziale rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, concernente l'assegnazione in uso non esclusivo delle autovetture di servizio nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni civili dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2001, recante «Assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» che prevede, tra l'altro, la soppressione dell'ufficio del pretore e di procuratore della Repubblica presso la pretura, con trasferimento delle rispettive competenze al tribunale ordinario e alla procura presso il tribunale;

Considerata l'esigenza di procedere ad una rettifica del decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2001, nella parte in cui si prevede che i piani di utilizzo intensivo delle autovetture, attualmente a disposizione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale di guida, possano prevedere l'assegnazione di autovetture non esclusive; tra gli altri, anche ai soggetti preposti alle preture e alle procedure della Repubblica presso le Preture;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2, comma 1, lettera *h)* le parole «preture, procure della Repubblica presso le preture» sono soppresse.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
FRATTINI

02A07506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2002.

Parziale rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, concernente le assegnazioni in uso esclusivo e non esclusivo delle autovetture di servizio nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni civili dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2001, recante «Assegnazioni in uso esclusivo e non esclusivo delle autovetture di servizio nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni civili dello Stato»;

Considerata l'esigenza di procedere ad una rettifica del decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2001, nella parte concernente le assegnazioni delle autovetture in uso esclusivo e nella parte in cui si prevede che i piani di utilizzo intensivo delle autovetture, attualmente a disposizione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale di guida, possano prevedere l'assegnazione di autovetture non esclusive;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, lettera *d)* vanno aggiunte le parole: «Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana».

Art. 2.

All'art. 2, comma 1, lettera *h)* vanno aggiunte le parole: «Tribunali ed Uffici di sorveglianza».

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
FRATTINI

02A07505

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Inserimento dell'Istituto «Domus Mazziniana» tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista le legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'art. 2;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 2001, con cui è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, consistente nella unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari, secondo i quali è opportuno applicare all'Istituto «Domus Mazziniana», con sede in Pisa, l'opzione di cui alla lettera *c*), comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, con il conseguente inserimento dell'Istituto «Domus Mazziniana» nel sistema strutturato a rete degli istituti storici in corso di realizzazione;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on.le dott. Franco Frattini;

Decreta:

All'Istituto «Domus Mazziniana», con sede in Pisa, viene applicata la misura di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, consistente nella unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, secondo le modalità di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, così come modificato dall'art. 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sarà pertanto inserito nella rete degli Istituti Storici di cui al sopra citato decreto del 23 maggio 2001.

Roma, 3 maggio 2002

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
FRATTINI

02A07603

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 maggio 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 3 settembre 2001, concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 2001 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2001;

Rilevato che nel citato provvedimento, sia nell'intitolazione che nella parte dispositiva figurano errori non sanabili attraverso la pubblicazione di un'errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori attraverso l'adozione di altro, analogo provvedimento;

Decreta:

Nel decreto ministeriale di cui in premessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2001, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, prima colonna, trentaseiesima riga, nel corpo dell'intitolazione, dove è scritto «... 26 luglio 1984 ...», leggasi: «... 26 giugno 1984 ...»;

alla pag. 12, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, terza riga, dove è scritto «... 0,0-0 e 1-0 e 1,2,3,4,5 e 1IM, 21M, 31M ...», leggasi: «0; 0-0; 0-1; 0-2; 1-0; 1-1; 1-2;
2-0; 2-1; 2-2; 1; 2; 3; 4; 5; 1 IM; 2 IM; 3 IM».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A07507

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2002.

Impegno della somma complessiva di € 27.109.243,55 relativa allo stanziamento 2002, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopraccitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3, 1 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1 della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 449 del 28 dicembre 2001, per il 2002;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopraccitati criteri direttivi, il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995 - recante misure di razionalizzazione delle finanza pubblica - il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venire meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopraccitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualità;

Visti gli articoli 5, comma 3 della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di € 27.109.243,55, relativa allo stanziamento 2002, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle D'Aosta ...	415.546,39	—	415.546,39
P.A. di Trento ...	769.985,59	—	769.985,59
F.V. Giulia	1.644.713,81	1.536.459,27	3.181.173,08
Sicilia	4.413.281,72	12.642.864,89	17.056.146,61
Sardegna	1.843.751,13	2.985.120,88	4.828.872,01
P.A. di Bolzano	857.519,87	—	857.519,87
Totale	9.944.798,51	17.164.445,04	27.109.243,55

Art. 2

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle D'Aosta ...	415.546,39	—	415.546,39
P.A. di Trento ...	769.985,59	—	769.985,59
F.V. Giulia	1.644.713,81	1.536.459,27	3.181.173,08
Sicilia	4.312.731,13	10.467.083,62	14.779.814,75
Sardegna	1.099.640,03	1.411.941,52	2.511.581,55
P.A. di Bolzano	857.519,87	—	857.519,87
Totale	9.100.136,82	13.415.484,41	22.515.621,23

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A07499

DECRETO 17 maggio 2002.

Emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro poliennali, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.338 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 marzo e 23 aprile 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009 (codice IT0003263115), fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 marzo 2002.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

CCT 1° aprile 1996/2003 (codice IT0000367570).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal diret-

tore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 22 marzo 2002 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 20 maggio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse

maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 23 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 52 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 23 maggio 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A07582

DECRETO 23 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.396 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali. da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 maggio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 maggio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2002, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 maggio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 maggio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocaniento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 19 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 maggio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A07581

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Cefadril», a base di cefadroxil monoidrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione di medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successsive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale NCR n. 382 del 27 marzo 2000, pubblicato per estratto nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2000 - serie generale - n. 104, nel quale la specialità medicinale denominata Cefadril, a base di cefadroxil monoidrato, dell'A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., con sede in Rapallo (Genova), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «1g compresse» 12 compresse A.I.C. n. 025451093, è classificata in classe «A»;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 6 giugno 2001, nella quale si dispone la riclassificazione in classe «C», della specialità medicinale denominata Cefadril, nella confezione «1 g compresse» 12 compresse, in quanto non essenziale per il Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CEFADRIL, a base di cefadroxil monoidrato, dell'A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., con sede in Rapallo (Genova), nella forma farmaceutica e confezione; «1 g compresse» 12 compresse, A.I.C. n. 025451093, è classificata in classe «C», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il Ministro
Presidente della commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 303

02A07490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simp 80».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 26 febbraio 2002 della ditta Esoform S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SIMP 80 soluzione flacone 500 ml - A.I.C. n. 032318053.

Ditta Esoform S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A07503

DECRETO 31 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FCE A08».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 18 febbraio 2002 della ditta Carlo Erba Otc S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FCE A08 flacone 2,5 ml - A.I.C. n. 033671013.

Ditta Carlo Erba Otc S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A07504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Sorgente», in Nola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 499;

Considerato che la società cooperativa «La Sorgente a r.l.» con sede in Nola (Napoli), costituita in data 25 settembre 1989, già iscritta nel registro società al n. 5656/89, è stata posta in liquidazione in data 25 maggio 1999 ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e che in tale data è stato nominato liquidatore il sig. Allocca Vittorio nato a Nola il 15 luglio 1938;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 19 giugno 2000 effettuata nei confronti della suddetta società in liquidazione delle quali si rivelano irregolarità di gestione nonché contrasti tra i soci ed il liquidatore, già presidente del consiglio di amministrazione del sodalizio;

Considerato, altresì, che il liquidatore ordinario è fallito il 18 aprile 2001;

Sentito il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sotituzione del suddetto liquidatore al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Decreta:

L'avv. Reppucci Antonio - nato ad Avellino il 2 febbraio 1968 - è nominato liquidatore della società cooperativa «La Sorgente» con sede in Nola, costituita in data 25 settembre 1989, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 25 maggio 1999, in sostituzione del sig. Allocca Vittorio.

È a cura della Direzione provinciale del lavoro di Napoli la notifica del presente decreto ai soggetti interessati.

Napoli, 12 aprile 2002

Il direttore: MORANTE

02A07527

DECRETO 17 maggio 2002.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato, relativo all'istituzione — in ogni provincia — di un Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto l'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 29 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 1/98 del 2 marzo 1998 del direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Verona, con cui è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto comitato, scaduto per compiuto quadriennio di validità;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

altra preminente attività istituzionale;

Esaminati i dati - in possesso dell'ufficio, della C.C.I.A. di Verona, in ordine all'indice di occupazione dei singoli comparti produttivi della provincia di Verona;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei succitati criteri di valutazione e dai dati forniti dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate, sono state individuate, come maggiormente rappresentative nella provincia di Verona:

per i lavoratori dipendenti: le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, U.G.L. e, per i dirigenti d'azienda la C.I.D.A.;

per i datori di lavoro: Associazione degli industriali, Confcommercio-Asco e Unione provinciale agricoltori;

per i lavoratori autonomi: Confesercenti, Unione provinciale artigiani e Federazione provinciale coltivatori diretti;

Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1, 2 e 3 del citato art. 44, primo comma, della legge n. 88/1989, debba essere così ripartita:

per i lavoratori dipendenti: tre rappresentanti della CGIL, tre rappresentanti della CISL, due rappresentanti della UIL, un rappresentante della CISAL, un rappresentante della UGL, un rappresentante dei dirigenti di azienda;

per i datori di lavoro: un rappresentante dell'Associazione degli industriali, un rappresentante della Confcommercio-Asco ed un rappresentante dell'Unione provinciale artigiani;

per i lavoratori autonomi: un rappresentante per la Confesercenti, un rappresentante per l'Unione provinciale artigiani ed un rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la nota ministeriale n. 6/3PS/20329 del 2 febbraio 2001, con la quale è stato trasmesso il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla riconferma della funzione spettante, nell'ambito del Comitato *de qua*, al direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;

Visti i punti 4, 5 e 6 dell'art. 44, primo comma 1, della legge n. 88/1989;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. Verona, il comitato provinciale, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

a) In rappresentanza dei lavoratori:

1. sig. Albertini Giampaolo;
2. sig. Bendazzoli Riccardo;
3. sig. Bighignoli Renzo;
4. sig. Emanuelli Giancarlo;
5. sig. Filippi Fernando;
6. sig. Montini Luigi;
7. sig. Passagno Renzo;
8. sig.ra Pellegatta Carla;
9. sig. Savoia Mario;
10. sig. Zavarise Carlo;
11. sig.ra Pastorello Maria Rosa - dirigente d'azienda.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura:

1. sig. Campion Paolo;
2. sig.ra Galvani Laura;
3. dott. Gasparato Massimo.

c) In rappresentanza dei lavoratori autonomi, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti e artigiani:

1. sig. Biondani Sante;
2. sig.ra Casato Maria Assunta;
3. sig.ra Lincetti Maria.

d) Membri di diritto:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Verona ovvero un suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato presso il Dipartimento provinciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Verona ovvero un suo delegato;

il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Verona.

Art. 2.

Il comitato, composto come sopra, ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno costituite le commissioni speciali, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989.

Art. 4.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Verona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 17 maggio 2002

Il direttore: CARELLI

02A07508

DECRETO 20 maggio 2002.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dal sig. Sandro Bellagamba, componente del suindicato comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la circolare ministeriale n. 40/83 del 29 marzo 1983;

Vista la designazione formulata dalla UIL pervenuta il 22 aprile 2002 protocollo n. 9920;

Decreta:

Il sig. Enrico Edelmo Buresta, nato in Arcevia (Ancona) il 28 agosto 1945, residente in viale Moscatelli, 29, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, in sostituzione del sig. Sandro Bellagamba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 20 maggio 2002

Il direttore: FORMENTINI

02A07528

DECRETO 21 maggio 2002.

Sostituzione di un membro rappresentante dei lavoratori dipendenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Vista la nota della C.G.I.L. di Lecco, prot. n. 513/RB/cz del 10 maggio 2002 relativa alla sostituzione del sig. Sergio Pomari, dimissionario, e alla nomina del sig. Franco Stasi;

Decreta:

Il sig. Franco Stasi è nominato membro rappresentante dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco, in sostituzione del sig. Sergio Pomari.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 21 maggio 2002

Il direttore reggente: GALEAZZI

02A07509

DECRETO 21 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooper Service Zungri», in Zungri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto il verbale redatto in data 11 dicembre 1997 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa con sede in Zungri ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di tre liquidatori nelle persone di: Casuscelli Nazzareno, Tortora Vittoria, Vallone Giuseppe;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 19 giugno 2001 dalle quali si rileva un eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte dei liquidatori Casuscelli Nazzareno, Tortora Vittoria, Vallone Giuseppe;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessaria la sostituzione dei suddetti ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi del citato art. 2545 del codice civile;

Vista la nota del 15 maggio 2002, prot. n. 6211, con la quale la rag. Garo Maria Grazia, all'uopo interpellata, comunica la propria disponibilità all'incarico;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta

che la ragioniera Garo Maria Grazia, nata a Limbadi il 19 luglio 1959 e residente in Vibo Valentia, è nominata liquidatore della società cooperativa «Cooper Service Zungri», in Zungri, costituita in data 6 ottobre 1995, repertorio n. 25750, dal notaio Sapienza Comerci in sostituzione dei signori Casuscelli Nazzareno, Tortora Vittoria, Vallone Giuseppe.

Al suddetto liquidatore spetta il trattamento economico come previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Vibo Valentia, 21 maggio 2002

Il direttore: TRAPUZZANO

02A07512

DECRETO 21 maggio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 28651 del 23 novembre 1998 con il quale è stato riconosciuto il comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto per il quadriennio 1998 - 2002;

Vista la nota protocollo n. 18/02 del 2 maggio 2002 della CISAL di Taranto con la quale detta organizzazione sindacale designa, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Paolo Mazza in sostituzione del sig. Francesco Vinci, dimissionario;

Vista la dichiarazione del 2 maggio 2002 del sig. Francesco Vinci, allegata alla suddetta nota, con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto;

Decreta:

Il sig. Paolo Mazza, nato a Taranto il 21 marzo 1946 e residente a Taranto, viale Trentino 100, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Francesco Vinci.

Taranto, 21 maggio 2002

Il direttore: MARSEGLIA

02A07523

DECRETO 23 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Pesca Ponzese a r.l.», in Ponza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata denominata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale di ispezione ordinaria del 2 agosto 1995 è stata proposta la sotituzione del liquidatore ordinario sig. La Monica Michele;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 5 marzo 2002;

Ritenuta pertanto, necessaria la sotituzione del sig. La Monica Michele;

Decreta

di nominare la dott.ssa Isabella Testa, residente a Formia (Latina), via Foce Parco Jolly n. 24, con studio professionale sito nel comune di Formia in via Foce Parco Jolly, 24 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Pesca Ponzese a r.l.» avente sede in Ponza - costituita in data 24 novembre 1984-rogito notaio Luisa Ragosta di Latina - repertorio n. 852 - BUSC n. 2271/207961.

Latina, 23 maggio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A07524

DECRETO 23 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Metalcoop a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 33 del 6 novembre 2001, con il quale la dott.ssa Zagni Fausta veniva nominata liquidatore della cooperativa Metalcoop, con sede in Latina;

Considerato che quest'ultima ha successivamente comunicato l'impossibilità di accettare l'incarico;

Ritenuta necessario procedere alla nomina di altra persona per l'espletamento della funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare la rag. Nardi Maria Rita, residente in Latina, via Ecetra n. 23, con studio professionale in Latina via Cialdini n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Metalcoop a r.l.» avente sede in Latina - costituita in data 18 ottobre 1977 - rogito notaio Pietro Pierantoni di Latina - repertorio n. 23666 - BUSC n. 1551/154437.

Latina, 23 maggio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A07525

DECRETO 23 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tele Video Fondi a r.l.», in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 7 del 14 maggio 2001, con il quale il rag. De Meo Michele è stato nominato liquidatore della cooperativa Tele Video Fondi, con sede a Fondi, in sotituzione del rag. D'Amico Antonio, già nominato con decreto dirigenziale n. 16 dell'11 ottobre 2000;

Considerato che il rag. De Meo ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della comunicazione del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - divisione II - segreteria commissione centrale per le cooperative;

Ritenuto necessario procedere alla nomina di altra persona per l'espletamento della funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare il dott. Palmaccio Maurizio, residente in Formia, via degli Ulivi n. 9, con studio professionale in Formia al medesimo indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Tele Video Fondi a r.l.» avente sede in Fondi - costituita in data 25 marzo 1984 - rogito notaio Guido Fuccillo di Fondi - repertorio n. 6625 - BUSC n. 2234/204986.

Latina, 23 maggio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A07526

DECRETO 27 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Alba Nova a r.l.», in Montalto di Castro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la nota protocollo n. 1210 del 18 ottobre 2001 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha comunicato che la cooperativa Alba Nova a r.l. sua associata, con sede a Montalto di Castro, frazione Pescia Romana, via Ara Vecchia n. 24, risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per il biennio 1999/2000.

Decreta:

La società cooperativa Alba Nova a r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo), frazione Pescia Romana, costituita per rogito notaio dott Mario Simoni in data 4 febbraio 1985, repertorio n. 30269, registro società n. 789/85, tribunale di Civitavecchia, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla data della notifica, al Ministero delle attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma.

Viterbo, 27 maggio 2002

p. *Il direttore:* MARINELLI

02A07529

DECRETO 5 giugno 2002.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 10 del decreto, che include l'Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001 con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2002 il commissariamento dell'Istituto considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessitava di ulteriori approfondimenti;

Considerato che è attualmente all'esame parlamentare un provvedimento legislativo di iniziativa governativa che reca, tra l'altro, una delega al Governo per il riordino e la ridefinizione delle funzioni dell'ISFOL in quanto agenzia tecnica strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui il Governo, le regioni e gli enti locali possono avvalersi per il perseguimento delle finalità proprie delle politiche attive del lavoro;

Ritenuto opportuno valutare le proposte di adeguamento dello statuto all'esito dell'esame parlamentare in corso;

Ritenuto di dover conseguentemente prorogare il commissariamento dell'ISFOL e di confermare il prof. Carlo Dell'Aringa quale commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'Istituto stesso fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002;

Visto l'art. 13, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e gli articoli 5, 7 e 11 dello statuto dell'ISFOL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1973, e successive modificazioni ed integrazioni,

Decreta:

1. Il commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) disposto con decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, prorogato con il decreto in data 22 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002, è ulteriormente prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto Istituto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002.

2. Il prof. Carlo Dell'Aringa è confermato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° luglio 2002 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'Istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

3. Al prof. Carlo Dell'Aringa è attribuito, a decorrere dalla data di nomina quale commissario straordinario dell'ISFOL di cui al citato decreto in data 17 settembre 2001, un compenso mensile pari a quello stabilito per il presidente dell'Istituto medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A07583

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Nova Coop soc. coop. a r.l.», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 28 settembre 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Nova Coop soc. coop. a r.l.», con sede in Prato, codice fiscale n. 01630360970, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il rag. Renzo Dalle Vedove nato a Fucecchio (Firenze) il 16 marzo 1958, domiciliato in Santa Croce sull'Arno (Pisa) - via prov.le Francesca Sud n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07494

DECRETO 10 maggio 2002.

Scioglimento della società coooperativa edilizia «Consorzio EDIL C.I.D. (Consorzio edile cooperative indivise e divise) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Vibo Valentia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 maggio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia nei confronti della società cooperativa edilizia «Consorzio EDIL C.I.D. (Consorzio edile cooperative indivise e divise) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Vibo Valentia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società coooperativa edilizia «Consorzio EDIL C.I.D. (Consorzio edile cooperative indivise e divise) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Vibo Valentia, costituita il 15 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Gennaro Viscusi di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 12 dicembre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Carlo Francesco Maria Mauro, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro) - corso Vittorio Emanuele n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07492

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa La Muffola - Soc. coop. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 novembre 2000 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa La Muffola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona (codice fiscale 01398360238), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ernesto Maraia, nato a Bussolengo (Verona) il 17 marzo 1968, ivi residente in via Alcide De Gasperi n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07609

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil. Car. consorzio artigiani edili a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 febbraio 2001 e dei successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil. Car. consorzio artigiani edili a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, (codice fiscale 00302260435) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Clementi, nato a Macerata il 21 luglio 1967, ivi residente in via Cesare Pavese n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07495

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Brillo Casa - società cooperativa a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 10 luglio 2001 del tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Brillo Casa - società cooperativa a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), (codice fiscale 01625880719) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 26 ottobre 1968 e residente a Foggia in viale Candelaro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002.

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07496

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «B.C.Z. - società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 luglio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B.C.Z. - società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, (codice fiscale 02869840237), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gian Bruno Castelletti, nato a Ferrara di Monte Baldo (Verona), residente a Verona in L.go Matteotti 13/h, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07497

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Operosa soc. coop. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dall'associazione in data 30 dicembre 2000 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Operosa soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, (codice fiscale 02529570232), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (Verona) il 17 marzo 1968, ivi residente in viale Alcide De Gasperi n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07498

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2002.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole e forestali e definizione dei relativi compiti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'art. 4, comma 4, e gli articoli 33, 34 e 55, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che prevedono le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2001 sulla rimodulazione delle dotazioni organiche del Ministro per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali ed in particolare l'art. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001;

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V della parte II della Costituzione;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento delle politiche di mercato

1. Il Dipartimento delle politiche di mercato è articolato in due direzioni generali:

Direzione generale per le politiche agroalimentari;

Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.

2. Sono posti alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento due uffici dirigenziali non generali con le seguenti funzioni:

DIPM I - Coordinamento e controllo: attività di supporto per il coordinamento e la direzione degli uffici del Dipartimento e dei relativi strumenti di programmazione finanziaria; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi per lo svolgimento delle attività istituzionali; coordinamento dei rapporti con le regioni nella trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento;

DIPM II - Coordinamento dei rapporti internazionali: promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento; collaborazione con il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

3. Al Dipartimento sono assegnate cinque posizioni dirigenziali ispettive, di consulenza, studio o ricerca. Il capo del Dipartimento con proprio decreto provvede ad assegnare tali risorse individuando specifici progetti o finalità che richiedano il supporto di una attività di staff.

4. La Direzione generale per le politiche agroalimentari è articolata nelle unità dirigenziali di seguito elencate con le relative attribuzioni:

PAGR I - Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Controllo di gestione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Relazioni sindacali;

PAGR II - Rapporti internazionali. Cura degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria e internazionale. Attività di monitoraggio sul finanziamento della politica agricola comune, nonché coordinamento del contenzioso. Riconoscimento degli organismi pagatori, ai sensi del regolamento CE n. 1258/1999. Accordi internazionali ed aiuti alimentari; rapporti con la Organizzazione delle Nazioni Unite, l'OMC e con altre organizzazioni ed agenzie internazionali, che operano nel settore agroalimentare;

PAGR III - Settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni;

PAGR IV - Settori delle carni bovine, ovinocaprine, suine, delle uova, del pollame e del miele. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni;

PAGR V - Settori dei cereali, delle oleaginose e proteaginose, del riso, dell'alimentazione per il bestiame e dei foraggi essiccati. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni;

PAGR VI - Settori dello zucchero, del tabacco e del luppolo. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni;

PAGR VII - Settori dell'olio di oliva, delle olive, delle piante tessili e delle materie grasse vegetali. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni;

PAGR VIII - Settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati e del settore florovivaistico. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni;

PAGR IX - Settori del vino, dell'alcool, dei prodotti derivati. Politiche di mercato comunitarie ed internazionali e connessi rapporti con le regioni. Adempimenti relativi all'Organizzazione internazionale della vite e del vino;

PAGR X - Regole di concorrenza. Disciplina generale e coordinamento relativamente agli interventi di regolazione dei mercati, all'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, alle scorte ed approvvigionamenti alimentari e di contenzioso. Settori non coperti da Organizzazione comune di mercato;

PAGR XI - Controlli FEOGA - Garanzia. Applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli a posteriori e verifica della regolarità delle operazioni finanziate dal FEOGA-Garanzia. Rapporti con l'ufficio europeo per la lotta alle frodi.

5. La Direzione generale della pesca e l'acquacoltura è articolata nelle unità dirigenziali, di seguito elencate con le relative attribuzioni:

PESC I - Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Controllo di gestione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Relazioni sindacali;

PESC II - Rapporti internazionali con l'Unione europea, organismi, enti ed organizzazioni. Politica di mercato nell'area del Mediterraneo. Accordi con Paesi terzi per accordi in materia di pesca;

PESC III - Conservazione risorse interne. Coordinamento politica nazionale e comunitaria in materia di misure tecniche di conservazione delle risorse interne della pesca. Licenze di pesca. Archivio flotta. Informatizzazione delle procedure;

PESC IV - Programmi e interventi e comunitari. Controllo di secondo livello. Iniziative SFOP. Rapporti con le regioni;

PESC V - Piano triennale della pesca. Progetti su fondi nazionali, accordi di programma. Fermo biologico e misure socio-economiche. Statistiche applicate alla pesca e all'acquacoltura. Comunicazione istituzionale;

PESC VI - Gestione ed erogazione di fondi nazionali, comunitari ed internazionali. Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di fondi strutturali;

PESC VII - Risorse esterne, controllo e vigilanza. Gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche, ed applicazione della normativa comunitaria in tema di controllo di vigilanza: coordinamento in materia di ricerca scientifica. Controllo e vigilanza in esecuzione del R. 2847/93 in raccordo con le Capitanerie di porto.

Art. 2.

Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi è articolato in tre direzioni generali:

Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore;

Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale;

Direzione generale per i servizi e gli affari generali.

2. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo dipartimento tre uffici dirigenziali non generali con i seguenti compiti:

DIQS I - Coordinamento e controllo: attività di supporto per il coordinamento e direzione degli uffici del Dipartimento; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi per lo svolgimento delle attività istituzionali; programmazione delle risorse finanziarie di competenza e coordinamento dei piani di settore; coordinamento dei rapporti con le regioni nella trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento. Controllo sulla gestione dei beni e sulle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione, di residua competenza della ex-azienda di Stato per le foreste demaniali. Coordinamento dei rapporti internazionali per la trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento. Rapporti con i Paesi in via di sviluppo;

DIQS II - Sistemi informativi automatizzati: gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Sistema agricolo nazionale, anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari; segreteria del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura; ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Ufficio digitale;

DIQS III - Competitività dell'impresa agricola. Fiscalità agricola, costi di produzione, infrastrutture energetiche e di trasporto. Problematiche previdenziali e del lavoro.

3. Al Dipartimento sono assegnate cinque posizioni dirigenziali ispettive, di consulenza, studio o ricerca. Il capo del Dipartimento con proprio decreto provvede ad assegnare tali risorse individuando specifici progetti o finalità che richiedano il supporto di una attività di staff.

4. La Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori è articolata nelle unità dirigenziali di seguito indicate con le relative attribuzioni:

QTC I - Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Controllo di gestione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Relazioni sindacali;

QTC II - Riconoscimento e vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione per la qualità; rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi; rintracciabilità volontaria ed obbligatoria. Impiego delle biotecnologie mnovative nel settore agroalimentare;

QTC III - Tutela e valorizzazione economica della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Riconoscimento dei prodotti a denominazione registrata. Rapporti con la Commissione UE in materia di DOP, IGP e STG;

QTC IV - Accordi di filiera per la produzione e la distribuzione agroalimentare. Unioni ed associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; problemi della distribuzione dei prodotti agroalimentari; coordinamento delle politiche di promozione degli accordi di filiera;

QTC V - Agricoltura biologica; salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici e delle attività agricole e forestali ecocompatibili. Promozione e tutela della produzione ecocompatibile;

QTC VI - Codex alimentarius. Elaborazione del Codex alimentarius. Lotta alla concorrenza sleale, anche sui mercati internazionali;

QTC VII - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Segreteria del Comitato nazionale di cui alla legge n. 164/1992;

QTC VIII - Produzioni vegetali. Regolazione delle sementi, certificazione di materiale di moltiplicazione vegetativa e di propagazione, dei registri di varietà vegetali; di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione; di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni. Mezzi tecnici in agcoltura;

QTC IX - Produzioni animali. Libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; coordinamento per gli aspetti veterinari; attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi della legge n. 157/1992; attività relative alle corse dei cavalli ed alle scommesse (UNIRE) (articoli 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998);

QTC X - Eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali. Predisposizione delle attività in materia;

QTC XI - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti. Fitofarmaci;

QTC XII - Sicurezza ed educazione alimentare e tutela del consumatore in materia di pubblicità ingannevole. Coordinamento nazionale delle politiche di promozione dei prodotti agroalimentari.

5. La Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale è articolata nelle unità dirigenziali di seguito indicate con le relative attribuzioni;

POSR I - Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Controllo di gestione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Relazioni sindacali;

POSR II - Politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le regioni. Coordinamento finanziario interventi sviluppo rurale FEOGA tra organismo pagatore, regioni e Commissione europea;

POSR III - Settore agroindustriale. Fondo per lo sviluppo in agricoltura. Programmi operativi multiregionali. Politiche per lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione a livello nazionale. Programmazione negoziata in agricoltura, rapporti con Sviluppo Italia. Residue attività relativa alla gestione degli impianti di cui alla legge n. 910/1966;

POSR IV - Ricerca e sperimentazione agraria. Disciplina generale, coordinamento e indirizzo delle attività svolte da istituti e laboratori nazionali;

POSR V - Disciplina degli aiuti di Stato ed imprenditorialità agricola. Osservatori per l'imprenditorialità giovanile e femminile. Coordinamento in materia di agriturismo. Problemi della pluriattività. Osservatorio per i servizi in agricoltura;

POSR VI - Grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarati dl rilevanza nazionale ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, e dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; bonifica; impiego delle risorse idriche in agricoltura e sviluppo delle relative tecnologie;

POSR VII - Osservatorio pedologico. Politiche per la ricomposizione fondiaria. Prevenzione dell'inquinamento derivante dall'attività agricola;

POSR VIII - Credito agrario. Cooperazione agricola e meccanizzazione agricola.

6. La Direzione generale per i servizi e gli affari generali è articolata nelle unità dirigenziali di seguito indicate con le relative attribuzioni:

DSA I - Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Controllo di gestione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

DSA II - Bilancio del Ministero. Predisposizione e coordinamento delle leggi di bilancio; contabilità analitica per centri costo; budget di previsione e monitoraggio dei costi;

DSA III - Amministrazione capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità del Ministero. Vigilanza sull'economato. Definizione degli adempimenti relativi alle rendicontazioni delle gestioni ammassi di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410;

DSA IV - Gestione delle risorse umane. Trattamento giuridico del personale. Nuove tipologie di rapporto di lavoro. Contenzioso del lavoro. Attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure. Attività di formazione del personale;

DSA V - Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;

DSA VI - Relazioni sindacali. Rapporti con l'ARAN. Supporto tecnico organizzativo all'attività di contrattazione decentrata. Supporto tecnico organizzativo al responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

DSA VII - Vigilanza amministrativa su enti, società ed agenzie sottoposti alla vigilanza del Ministero;

DSA VIII - Informazione e relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993 e art. 8, legge n. 150/2000, anche mediante utilizzazione di tecnologie innovative; centro di documentazione (biblioteca ed emeroteca).

Art. 3.

1. Nell'ambito dei compiti relativi al coordinamento dei rapporti con le regioni nella trattazione di questioni e problemi attinenti al Dipartimento, affidati agli uffici di coordinamento e controllo di cui agli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, sono compresi i compiti istruttori per l'esercizio da parte del Ministro, dell'attività di concertazione permanente fra Stato, regioni ed autonomie locali ovvero dei poteri di indirizzo e di coordinamento che il Ministro propone in sede di Consiglio dei Ministri.

2. In riferimento alle predette competenze, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'espletamento dei compiti loro affidati, adotteranno tutte le misure necessarie per favorire la più efficace funzionalità dei rapporti con le regioni ed autonomie locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione.

Roma, 15 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 67

02A07608

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei Consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 marzo 1987 di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Montasio»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio con sede in Codroipo (Udine), Strada Napoleonica, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo

decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio con sede in Codroipo (Udine), Strada Napoleonica, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Montasio» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Montasio» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07489

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti, alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei Consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000. n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14. comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 4 agosto 1995 di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Pecorino Romano»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano con sede in Macomer (Nuoro), Corso Umberto I, 226, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle

I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi a D.O.P.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano con sede in Macomer (Nuoro), Corso Umberto I, 226, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Pecorino Romano» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Pecorino Romano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Pecorino Romano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono

tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07488

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei Consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 4 agosto 1985 di affida-

mento al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Asiago»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «Certiasiago» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Asiago» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago

sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Asiago» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: Ambrosio

02A07500

DECRETO 29 aprile 2002.

Integrazione dei componenti del comitato tecnico-scientifico per la ricerca.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali e il decreto del Presidente della Repubblica n. 450, datato 28 marzo 2000, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero;

Visto il decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante l'istituzione del «Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca» ed i suoi adeguamenti apportati con il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante il «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successivi adeguamenti e modifiche, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1999, n. 421;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, recante la «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto n. 394/2001 del 15 novembre 2001, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico;

Ritenuta l'opportunità di dover integrare il richiamato Comitato tecnico-scientifico con l'inserimento di nuovi esperti;

Decreta:

Articolo unico

I componenti del Comitato tecnico-scientifico vengono così integrati:

prof. Simone Vieri, facoltà di economia, Università degli studi «La Sapienza» - Roma;

prof. Ferdinando Romano, presidente Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - Roma;

prof. Vittorio Marzi, facoltà di agraria Università degli studi - Bari;

prof. Saverio Salerno, facoltà di ingegneria, Università degli studi-Salerno;

prof. Claudio Malagoli, dipartimento di economia e ingegneria agraria - Bologna;

prof. Giovanni Monastra, esperto in biologia e microbiologia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2002

Il Ministro: Alemanno

02A07517

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2002.

Attivazione degli uffici di Foggia e Forlì.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Foggia e Forlì.*

1.1. Sono attivati gli uffici di Foggia, il 24 maggio 2002, e di Forlì, il 30 maggio 2002. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nelle suindicate località nonché l'Ufficio IVA di Forlì e la locale sezione staccata della Direzione regionale.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

2. *Disposizioni transitorie.*

2.1. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Forlì, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Forlì.

2.2. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Foggia, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di quella città, nonché la locale sezione staccata della Direzione regionale, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Foggia e Forlì. I nuovi uffici assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle Direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Foggia, dove non sono ancora entrati tutti gli uffici locali della provincia, continuano ad operare con competenza limitata alla parte del distretto che non rientra nella circoscrizione degli uffici attivati. Vengono di contro soppressi l'ufficio IVA di Forlì e la locale sezione staccata regionale, dal momento che l'attivazione dell'ufficio del capoluogo completa l'attivazione degli uffici locali di quella provincia.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Foggia, in quanto ancora operante, mentre a Forlì, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici del capoluogo.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999., n. 300, (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 20 maggio 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI FOGGIA E FORLÌ

Sede	Circoscrizione territoriale
Foggia	Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Foggia, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia.
Forlì	Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

02A07491

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. **296/MOT.**

Comunicazione dell'avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H2, destinazione «bordo laterale» ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA
DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, modificativo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha omologato due barriere di sicurezza in classe H2 e per la destinazione «bordo laterale», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa Direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n.223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione da parte dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di due barriere stradali di sicurezza in classe H2, per la destinazione «bordo laterale».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

II termine di diciotto mesi previsto dal comma 3, secondo cpv, del medesimo art. 3, relativamente alle classi e destinazioni di cui non sono pubblicate le relative circolari, è stato sostituito, in ultimo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it)

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: BERRUTI

02A07518

CIRCOLARE 29 maggio 2002, n. **401.**

Comunicazione dell'avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H3, destinazione «bordo laterale» ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA
DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, modificativo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha omologato due barriere di sicurezza in classe H3 e per la destinazione «bordo laterale», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato:

Con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di due barriere stradali di sicurezza in classe H3, per la destinazione «bordo laterale».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

Il termine di diciotto mesi previsto dal comma 3, secondo capoverso, del medesimo art. 3, relativamente alle classi e destinazioni di cui non sono pubblicate le relative circolari, è stato sostituito, in ultimo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it).

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: BERRUTI

02A07520

CIRCOLARE 29 maggio 2002, n. **402.**

Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione «bordo laterale» ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA
DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, modificativo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha omologato tre barriere di sicurezza in classe H4 e per la destinazione «bordo laterale», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato:

Con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n.223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di tre barriere stradali di sicurezza in classe H4, per la destinazione «bordo laterale».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

Il termine di diciotto mesi previsto dal comma 3, secondo capoverso, del medesimo art. 3, relativamente alle classi e destinazioni di cui non sono pubblicate le relative circolari, è stato sostituito, in ultimo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it).

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: BERRUTI

02A07519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9459
Yen giapponese	117,93
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,64730
Corona svedese	9,2104
Franco svizzero	1,4725
Corona islandese	84,92
Corona norvegese	7,4255
Lev bulgaro	1,9513
Lira cipriota	0,58075
Corona ceca	30,603
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,60
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,5821
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	3,8153
Leu romeno	31582
Tallero sloveno	225,8757
Corona slovacca	44,641
Lira turca	1394000
Dollaro australiano	1,6583
Dollaro canadese	1,4527
Dollaro di Hong Kong	7,3778
Dollaro neozelandese	1,9365
Dollaro di Singapore	1,6960
Won sudcoreano	1154,47
Rand sudafricano	9,4259

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07722

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Gaeta

Con decreto interministeriale n. 1227 datato 22 aprile 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato strada militare di Forte Savio sito nel comune di Gaeta riportato nel catasto del Comune censuario medesimo alla partita n. 950, foglio n. 12 numeri mappali 199 e 200 ed alla partita n. 950, foglio n. 6, particelle numeri 167-246-413 del N.C.T. per un superficie complessiva di mq 22714 ramo Difesa Esercito

02A07514

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 10 luglio 2001 sono state concesse le seguenti onorificenze:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al col. Antonio Trogu nato il 26 agosto 1954 ad Augusta (Siracusa) con la seguente motivazione: «Comandante del 66° reggimento fanteria "Trieste", in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione Constant guard/forge, dimostrava di possedere eccellenti qualità umane e professionali non disgiunte da una approfondita e ben consolidata preparazione tecnico-professionale. Comandante fiero ed avveduto ha guidato, in un teatro di operazioni quanto mai difficile e delicato, con l'esempio ed il sacrificio personale i propri uomini, nei quali ha saputo infondere un sano spirito di emulazione per ottenere i migliori risultati possibili. Serio, molto motivato, collaboratore leale ed esperto, presentava sul campo un reparto amalgamato, ben addestrato perfettamente in grado di assolvere, fin dalle prime ore, le difficilissime incombenze operative assegnategli.

Dirigeva le numerose attività del suo reggimento con elevatissimo senso del dovere e della responsabilità e dimostrava, con impegno continuo, costante ed attento, di avere chiarezza di idee adottando soluzioni rapide, efficaci e pertinenti. Chiarissima figura di ufficiale e di uomo che con il suo operato ha fattivamente contribuito ad elevare l'immagine della grande unità e della Forza armata nel contesto internazionale».

Sarajevo, 2 luglio-6 ottobre 1998

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al ten. col. Sebastiano Giuliano nato il 13 febbraio 1945 a San Giovanni a Piro (Salerno) con la seguente motivazione: «Capo cellula G1 inquadrato nel comando della brigata multinazionale nord, nell'ambito dell'operazione Constant guard/forge, ha operato con grandissima professionalità, sicura competenza, spiccata concretezza. Ottimo conoscitore del corpo normativo, dotato di eccezionale spirito di servizio, ha sviluppato un'efficace azione di consulenza e controllo nei confronti delle unità dipendenti, per le quali è stato sagace consigliere e sicuro punto di riferimento per direttive, suggerimenti, supporto tecnico-normativo, sia nel settore dell'amministrazione del personale, sia nel campo giuridico-legale. Particolare menzione meritano la pianificazione degli avvicendamenti del personale, nei settori chiave del comando della BMNN e dei reparti di supporto, messa a punto dall'ufficiale in teatro d'operazioni e realizzatosi con puntualità e sincronia, nonché l'efficiente organizzazione e coordinamento delle importantissime relazioni esterne e delle cerimonie effettuate in occasione delle visite di altissime personalità italiane e straniere. Militare convinto, professionista preparato ed entusiasta, supportato da eccellenti qualità umane e professionali e da una vasta e profonda cultura generale, ha fornito, in ogni circostanza, un apporto di collaborazione e di consulenza estremamente proficuo e fattivo.

Chiarissimo esempio di ufficiale che ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine della brigata e della Forza armata in ambito internazionale».

Sarajevo, 31 marzo-6 ottobre 1998

Al ten. col. Mauro Venezian nato l'11 settembre 1949 a Bologna con la seguente motivazione: «Impegnato nel delicato e fondamentale incarico di capo cellula G6 ed ufficiale Infosec, in Bosnia-Erzegovina, nell'ambito dell'operazione Constant guard/forge, operava con eccezionale impegno evidenziando una spiccata iniziativa ed una geniale capacità di ideazione. Incaricato di riadeguare il sistema di comunicazioni, ha saputo, in brevissimo tempo, apportarvi significativi miglioramenti, guidando con mano ferma e capace i supporti trasmissioni alle dipendenze della brigata multinazionale nord.

Esecutore intelligente e generosissimo, ha fornito una inestimabile collaborazione anche nel settore del comando e controllo e del sostegno logistico per i materiali delle trasmissioni ed informatici.

Brillantissimo ufficiale, animato da viva passione che, con il suo operato, ha dato lustro alla brigata e all'Esercito in ambito internazionale».

Sarajevo, 2 giugno-6 ottobre 1998

02A07522

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Privuscal»

Estratto decreto n. 184 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRIVUSCAL, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine», «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio - Ferrara, via Cavour, 11 - c.a.p. 44022, (Italia), codice fiscale n. 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035105016 (in base 10), 11HB7S (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente.

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate - Bergamo (Italia), via dell'Artigianato, 8-10 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035105028 (in base 10), 11HB84 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate - Bergamo (Italia), via dell'Artigianato, 8-10 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalazd3»

Estratto decreto n. 185 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KALAZD3 nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano, 14 - c.a.p. 16019, (Italia), codice fiscale n. 00274990100.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035103011 (in base 10), 11H893 (in base 32);

classe «A»: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente.

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate - Bergamo (Italia), via dell'Artigianato, 8/10 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035103023 (in base 10), 11H89H (in base 32)»;

classe «A»: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate - Bergamo (Italia), via dell'Artigianato, 8/10 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione, una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

02A07588

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalcium D3»

Estratto decreto n. 238 del 13 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIOCALCIUM D3 nella forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - c.a.p. 00165 - (Italia), codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 035234018 (in base 10), 11M872 (in base 32).

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bioprogress S.p.a. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI.

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio 40 mg; aroma limone 60 mg; Giallo arancio S (E 110) 2 mg; maltodestrina 250 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07596

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina»

Estratto decreto G n. 242 del 13 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: SOMATOSTATINA nella forma e confezione: «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Società I.S.F. p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Perugia, via Baglioni n. 10, codice fiscale n. 02179670548.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 034054027/G (in base 10), 10H7WC (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: somatostatina acetato idrato, equivalente a somatostatina base 3 mg;

eccipienti: mannite, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala solvente contiene:

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preoarazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

emorragie gastroduodenali: la somatostatina ISF trova indicazioni nelle emorragie acute da ulcera gastrica, ulcera duodenale, ulcere da farmaci e di altra origine, gastriti emorragiche;

trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas;

trattamento coadiuvante della chetoacidosi diabetica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07594

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antacid S. Pellegrino»

Estratto decreto n. 260 del 29 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANTACID S. PELLEGRINO nelle forme e confezioni: 250 mg + 500 mg compresse masticabili 32 compresse, 250 mg + 500 mg compresse masticabili 16 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2, cap 20122, Italia, codice fiscale n. 12324370159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 250 mg + 500 mg compresse masticabili 32 compresse - A.I.C. n. 034683019 (in base 10), 112G4C (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Synthelabo Groupe - Officina di Quetigny (Francia) (tutte).

Composizione:

principi attivi: simeticone (dimeticone con silice colloidale anidra 4 - 8%) 250 mg - alluminio idrossido idrato 500 mg;

eccipienti: saccarosio 1,08200 g - sorbitolo 0,50000 g - talco 0,10000 g - povidone 0,05000 g - silice colloidale anidra 0,12500 g - olio di menta piperita 0,00500 g- levomentolo 0,06250 g;

confezione: «250 mg + 500 mg compresse masticabili» 16 compresse;

A.I.C. n 034683021 (in base 10), 112G4F (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe - Officina di Quetigny (Francia) (tutte).

Composizione:

principi attivi: simeticone (dimeticone con silice colloidale anidra 4 - 8%) 250 mg - alluminio idrossido idrato 500 mg;

eccipienti: saccarosio 1,08200 g - sorbitolo 0,50000 g - talco 0,10000 g - povidone 0,05000 g - silice colloidale anidra 0,12500 g - olio di menta piperita 0,00500 g- levomentolo 0,06250 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dei disturbi gastrointestinali minori associati ad iperacidità gastrica e meteorismo intestinale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07598

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluminex»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 181 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale FLUMINEX, confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034804017.

Società: Fournier Pharma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluminex», «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034804017, prodotti anteriormente al 1º giugno 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 247 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 26 novembre 2002».

02A07585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem GNR»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 183 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale DILTIAZEM GNR, 50 compresse 60 mg - A.I.C. n. 028615019.

Società GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Diltiazem GNR», 50 compresse 60 mg - A.I.C. n. 028615019, prodotti anteriormente al 12 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 47 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 aprile 2002.

02A07591

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uricodue»

Estratto provvedimentodi modifica A.I.C. n. 187 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: URICODUE, 30 compresse - A.I.C. n. 022906010.

Società: Benedetti S.p.a., vicolo de' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Uricodue», 30 compresse - A.I.C. n. 022906010, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 758 del 12 dicembre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 luglio 2002».

02A07587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bakam»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. del 7
specialità medicinale - n. 225 del 9 maggio 2002

Specialità medicinale BAKAM, «1,2 g compresse 12 rivestite compresse - A.I.C. n. 033425024/.

Società De Salute S.r.l. via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Bakam,«1,2 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033425024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 949 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori e improrogabili centottanta giorni a partire dal 6 luglio 2002.

02A07586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
specialità medicinale n. 234 del 16 maggio 2002

Società B. Braun - Milano S.p.a. - via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano.

Specialità medicinali: GLUCOSIO, SODIO CLORURO, ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «glucosio, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili» prodotti anteriormente al 19 dicembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 691 del 14 novembre 2001, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. indicati nel predetto decreto n. 691, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benursil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 242 del 17 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - 36100 Italia, codice fiscale n. 03804220154.

Medicinale: BENURSIL.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica richiesta, relativa alla modifica secondaria della produzione del medicinale con conseguente variazione degli eccipienti, che risultano cosi variati:

relativamente alla confezione A.I.C. n. 033897036:

da: principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 218 mg, silice precipitata 2 mg, magnesio stearato 5 mg, sodio amido glicolato 50 mg, talco 14,3 mg, titanio biossido 1,4 mg, copolimero acido metacrilico 35,8 mg, dietilftalato 7,2 mg, lacca alluminio idrossido E104-E132 1,3 mg;

a: principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 209 mg, silice precipitata 2 mg, polivinilpirrolidone 9 mg, magnesio stearato 5 mg, sodio amido glicolato 50 mg, talco 10,209 mg, titanio biossido 3,402 mg, copolimero acido metacrilico 20,419 mg, trietilcitrato 2,469 mg, lacca alluminio idrossido E104-E132 0,891 mg;

relativamente alla confezione A.I.C. n. 033897048:

da: principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 335 mg, silice precipitata 5 mg, magnesio stearato 10 mg, sodio amido glicolato 100 mg, talco 14,3 mg, titanio biossido 1,4 mg, copolimero acido metacrilico 35,8 mg, dietilftalato 7,2 mg, lacca alluminio idrossido E104-E132 1,3 mg;

a: principio attivo invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 317 mg, silice precipitata 10 mg, polivinilpirrolidone K30 18 mg, magnesio stearato 5 mg, sodio amido glicolato 100 mg, talco 14,850 mg, titanio biossido 4,95 mg, copolimero acido metacrilico 29,7 mg, trietilcitrato 2,97 mg, lacca alluminio idrossido E104-E132 1296 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033897036 - «225 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033897048 - «450 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse a rilascio modificato.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07590

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urdes»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 244 del 17 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale: URDES.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

È approvata la modifica degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale risulta modificata come di seguito riportato.

Compresse 225 mg: principio attivo: invariato.

Eccipienti da: cellulosa microcristallina 218 mg, sodio amido glicolato 50 mg, magnesio stearato 5 mg, silice precipitata 2 mg, talco 14,3 mg, titanio biossido 1,4 mg, copolimero dell'acido metacrilico 35,8 mg, lacca alluminio 1,3 mg, dietilftalato 7,2 mg;

a: cellulosa microcristallina 209 mg, sodio amido glicolato 50 mg, magnesio stearato 5 mg, silice precipitata 2 mg, talco 10,209 mg, titanio biossido 3,402 mg, copolimero dell'acido metacrilico 20,419 mg, lacca verde sicomet 0,891 mg, trietilcitrato 2,469 mg, polivinilpirrolidone k30 9 mg.

Compresse 450 mg: principio attivo: invariato.

Eccipienti da: cellulosa microcristallina 335 mg, sodio amido glicolato 100 mg, magnesio stearato 10 mg, silice precipitata 5 mg, talco 14,3 mg, titanio biossido 1,4 mg, copolimero dell'acido metacrilico 35,8 mg, lacca alluminio 1,3 mg, dietilftalato 7,2 mg;

a: cellulosa microcristallina 317 mg, sodio amido glicolato 100 mg, magnesio stearato 5 mg, silice precipitata 10 mg, talco 14,85 mg, titanio biossido 4,95 mg, copolimero dell'acido metacrilico 29,7 mg, lacca verde sicomet 1,296 mg, trietilcitrato 2,97 mg, polivinilpirrolidone k30 18 mg.

Risulta, inoltre, approvata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026893053 - «CD» 20 compresse 450 mg;

A.I.C. n. 026893065 - «CD» 20 compresse 225 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026893053 - «450 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 026893065 - «225 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 247 del 17 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti 1/A, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale: URDES.

Variazione A.I.C.: 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica della produzione del medicinale, consistente nella filmatura in ambiente acquoso e conseguente aggiunta di polivinilpirrolidone (PVP) alla formulazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026893053 - «CD» 20 compresse 450 mg;

A.I.C. n. 026893065 - «CD» 20 compresse 225 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026893053 - «450 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 026893065 - «225 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della salute, Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia un supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette rispondano e quanto previsto dal comma precedente.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno dello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07592 - 07593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocollirio»

Estratto decreto MCR n. 259 del 29 maggio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale INDOCOLLIRIO rilasciata alla società Fidia Oftal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia n. 141, codice fiscale n. 03133360879, è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «Flac liof. + F. solv. 5 ml + contagocce» (codice A.I.C. 028718017) viene autorizzata la confezione «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml» (codice A.I.C. 028718029).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml - A.I.C. n. 028718029 (in base 10), 0VDDYF (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Laboratoire Chauvin S.A. stabilimento sito in Aubenas (Francia), Boulevard Jean Mathon, 48-56.

Composizione: un flacone contiene:

Principio attivo: Indometacina 5 mg;

Eccipienti: Idrossipropil-B-Ciclodestrina 500 mg; Arginina 6 mg; acido cloridrico quanto basta o 5 ph; tiomersale 0,5 mg; Aacqua purificata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028718017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A07595

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyloproct»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.478/D50 del 20 maggio 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

XYLOPROCT «Crema rettale» tubo 20 g - A.I.C. n. 020635 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A07502

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina farmaceutica della ditta I.R.I.S. Biomedica industria ricerca sud, in Senise.

Con il decreto n. M-57/2002 del 30 aprile 2002 è sospesa a tempo indeterminato l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina della ditta I.R.I.S. Biomedica industria ricerca sud, sita in Senise (Potenza). - zona industriale.

Motivo della sospensione: d'ufficio, l'officina è chiusa e la produzione è ferma.

02A07501

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasferimento della sede legale da Roma a Milano della società «RB Fiduciaria S.p.a.», in Roma

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale del 24 gennaio 1977, modificata in data 13 febbraio 1984, 6 luglio 1995 e 5 marzo 2002, alla società «RB Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro delle imprese e c.f. n. 01181500487, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita a Milano.

02A07493

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Ideal Casa a r.l., in Capurso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Ideal Casa a r.l., n. posizione 7783/; con sede in Capurso (costituita per rogito notaio Pasquale Maddalena in data 14 marzo 1994, repertorio n. 41304) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1 della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A07531

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2002

Con decreto direttoriale 24 maggio 2002 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2002, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 459; degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993, nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251; dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 223; dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146), nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

N.	PR.	Provincia	O.T.D. (euro)	O.T.I. Comuni (euro)	O.T.I. Qualificati (euro)	O.T.I. Qualificati Super (euro)	O.T.I. Specializz. (euro)	O.T.I. Specializz. Super (euro)
1	AG	Agrigento	49,25	34,86	43,24	44,64	46,51	48,87
2	AL	Alessandria	52,98	41,29	45,44	47,75	50,25	52,63
3	AN	Ancona	50,00	40,81	44,58	47,07	48,41	51,45
4	AO	Aosta	48,73	45,63	49,24	50,24	52,81	53,57
5	AR	Arezzo	48,56	40,82	44,89	46,50	49,09	51,56
6	AP	Ascoli Piceno	47,97	39,50	43,59	—	47,37	49,17
7	AT	Asti	50,59	41,46	45,83	48,49	50,27	52,62
8	AV	Avellino	48,07	42,05	45,95	47,45	49,98	51,97
9	BA	Bari	48,41	38,95	42,75	42,41	46,55	48,19
10	BL	Belluno	53,39	42,90	46,51	—	50,84	54,31
11	BN	Benevento	47,62	38,14	43,07	42,42	46,46	48,95
12	BG	Bergamo	50,77	40,97	44,82	47,46	49,71	53,73
13	BI	Biella	51,79	40,53	45,00	46,89	51,11	51,92
14	BO	Bologna	51,62	41,92	46,95	48,34	52,47	55,91
15	BZ	Bolzano	49,97	44,46	48,60	55,26	50,52	50,24
16	BS	Brescia	51,55	44,02	48,13	50,65	52,58	52,87
17	BR	Brindisi	49,05	36,27	45,05	—	47,24	48,51
18	CA	Cagliari	48,72	42,35	45,90	45,97	51,03	53,69
19	CL	Caltanissetta	48,49	40,22	44,29	45,32	47,61	50,02
20	CB	Campobasso	45,75	45,50	48,64	50,45	54,16	60,00
21	CE	Caserta	46,51	34,83	44,63	—	46,68	50,00
22	CT	Catania	49,02	39,13	44,05	—	47,47	50,66
23	CZ	Catanzaro	47,47	39,50	43,97	46,24	47,96	50,78
24	KR	Crotone	45,69	37,57	42,25	46,78	44,85	49,47
25	CH	Chieti	47,15	38,34	42,04	42,81	45,42	47,21
26	CO	Como	52,16	42,67	46,84	49,02	51,35	53,49
27	CS	Cosenza	47,24	39,61	44,39	45,54	48,01	51,21
28	CR	Cremona	52,28	43,13	46,09	48,56	52,14	56,30
29	CN	Cuneo	51,02	41,02	45,80	47,37	50,69	54,23
30	EN	Enna	49,28	40,25	44,39	47,11	48,60	50,75
31	FE	Ferrara	50,11	39,40	48,52	45,52	54,67	57,92
32	FI	Firenze	50,42	41,58	46,27	—	51,21	53,06
33	FG	Foggia	52,90	42,72	47,19	48,05	51,57	53,72
34	FO	Forlì/Rimini	51,46	40,27	45,25	—	49,00	53,22
35	FR	Frosinone	44,73	36,79	40,23	—	44,87	—
36	GE	Genova	47,22	37,89	41,51	43,90	45,50	48,54
37	GO	Gorizia	49,35	39,00	43,42	43,52	47,85	50,67
38	GR	Grosseto	50,06	42,11	46,05	46,24	50,21	53,05
39	IM	Imperia	48,25	39,32	42,81	45,40	46,99	48,65
40	IS	Isernia	44,60	34,09	42,38	—	45,77	—
41	AQ	L'Aquila	46,88	40,30	42,49	43,47	45,68	47,91
42	SP	La Spezia	46,91	38,63	42,97	44,73	44,70	45,27
43	LT	Latina	47,54	40,63	44,36	47,42	48,21	50,35
44	LE	Lecce	50,73	36,82	46,99	47,69	50,76	52,84
45	LC	Lecco	52,16	42,67	46,84	49,02	51,35	53,49
46	LI	Livorno	49,32	41,16	45,21	47,79	49,77	52,15
47	LD	Lodi	50,34	40,61	44,67	47,21	49,39	51,69
48	LU	Lucca	49,81	40,93	44,81	45,61	49,38	52,43
49	MC	Macerata	49,75	39,50	43,41	45,50	47,61	51,17
50	MN	Mantova	53,25	49,72	54,03	57,47	61,53	65,85
51	MS	Massa Carrara	45,31	41,42	46,81	—	51,44	52,15
52	MT	Matera	52,48	35,98	42,29	39,48	45,31	47,32
53	ME	Messina	48,48	39,57	45,17	46,74	48,43	51,21
54	MI	Milano	50,34	40,61	44,67	47,21	49,39	51,69
55	MO	Modena	55,43	51,54	54,64	61,06	62,01	67,69
56	NA	Napoli	47,50	35,99	45,36	—	48,93	50,12
57	NO	Novara	51,81	41,55	46,49	46,67	52,20	54,45
58	NU	Nuoro	51,85	45,63	49,84	43,87	55,87	58,23
59	OR	Oristano	52,12	42,59	48,30	49,29	53,42	56,63
60	PD	Padova	50,91	41,58	46,61	48,59	53,82	54,32
61	PA	Palermo	49,24	40,37	44,08	46,54	47,47	49,94
62	PR	Parma	52,23	40,59	45,68	48,91	51,04	54,94
63	PV	Pavia	52,23	43,13	47,61	50,32	52,74	55,13
64	PG	Perugia	49,49	40,38	44,70	46,44	48,25	51,22
65	PS	Pesaro	49,51	40,06	43,96	46,17	47,90	50,49

N.	PR.	Provincia	O.T.D. (euro)	O.T.I. Comuni (euro)	O.T.I. Qualificati (euro)	O.T.I. Qualificati Super (euro)	O.T.I. Specializz. (euro)	O.T.I. Specializz. Super (euro)
66	PE	Pescara	45,20	38,00	42,61	—	46,30	48,27
67	PC	Piacenza	51,65	42,93	47,01	50,03	51,97	54,64
68	PI	Pisa	49,36	41,01	45,06	46,05	49,46	51,80
69	PT	Pistoia	53,86	42,18	47,46	50,15	52,92	55,36
70	PN	Pordenone	49,28	39,42	43,40	43,97	48,49	51,01
71	PZ	Potenza	46,88	39,16	43,02	45,06	46,96	49,04
72	PO	Prato	50,42	41,58	46,27	—	51,21	53,06
73	RG	Ragusa	50,81	41,01	44,16	46,53	47,62	51,31
74	RA	Ravenna	50,00	39,04	43,28	44,72	50,36	54,50
75	RC	Reggio Calabria	48,44	35,20	42,74	46,95	48,51	51,29
76	RE	Reggio Emilia	51,54	49,00	51,46	55,22	59,60	71,02
77	RI	Rieti	48,69	40,12	44,12	47,60	48,61	50,65
78	RM	Roma	47,66	39,02	43,28	—	47,87	50,43
79	RO	Rovigo	49,26	40,23	44,08	44,68	49,51	53,00
80	SA	Salerno	48,72	37,79	43,82	45,23	47,94	49,58
81	SS	Sassari	48,88	45,29	49,18	44,64	55,23	57,60
82	SV	Savona	48,64	37,89	41,99	43,88	45,70	47,86
83	SI	Siena	52,68	41,38	45,99	48,75	50,86	53,20
84	SR	Siracusa	49,13	35,83	44,97	46,89	48,16	50,17
85	SO	Sondrio	49,20	39,25	44,50	47,10	48,82	51,61
86	TA	Taranto	46,89	39,88	44,76	—	48,67	51,05
87	TE	Teramo	46,42	42,83	45,82	—	48,37	51,11
88	TR	Terni	46,46	39,07	42,73	43,66	46,71	48,94
89	TO	Torino	52,44	41,60	46,42	49,12	51,32	53,98
90	TP	Trapani	48,76	38,32	43,05	42,91	46,03	48,58
91	TN	Trento	54,88	43,71	49,84	—	57,17	61,82
92	TV	Treviso	52,33	43,45	47,67	48,20	51,92	52,45
93	TS	Trieste	48,94	38,75	43,31	44,60	47,39	49,46
94	UD	Udine	48,25	40,56	44,39	43,40	48,71	54,78
95	VA	Varese	52,20	39,08	44,33	45,33	48,55	50,36
96	VE	Venezia	50,53	39,61	44,96	47,45	50,41	53,49
97	VC	Vercelli	52,41	39,94	47,38	46,71	53,37	59,67
98	VR	Verona	51,12	44,69	47,95	50,44	55,24	59,99
99	VV	Vibo Valentia	47,40	37,39	44,64	44,34	48,15	49,97
100	VI	Vicenza	53,31	44,69	48,17	52,30	56,81	52,02
101	VT	Viterbo	48,62	39,49	43,53	44,48	47,70	49,58
102	VCO	Verbania-Cusio-Ossola	52,14	40,49	45,40	46,79	50,98	53,42

02A07513

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 120 del 23 maggio 2002, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da Agroka SA - nomo di Kastoria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto ortofrutticolo - classe 1.6 denominato «Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07530

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione dell'associazione denominata ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 2001, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale del bilancio in data 31 dicembre 2001, l'associazione denominata ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, con sede in Roma, via Merulana n. 48, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

02A07515

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla società «Monticchio Gaudianello S.p.a.», in Melfi, all'utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua oligominerale denominata «Ninfa» mediante nuovo impianto di imbottigliamento denominato «PET3».

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 85 dell'8 maggio 2002 la società «Monticchio Gaudianello S.p.a.», con sede in Melfi (Pontenza), è stata autorizzata all'utilizzazione (imbottigliamento e vendita), dell'acqua oligominerale denominata «Ninfa» mediante nuovo impianto di imbottigliamento denominato «PET3».

02A07510

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro Verde Bonsai Piccola soc. coop. a r.l.», in Coseano

Con deliberazione n. 1477 del 7 maggio 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Euro Verde Bonsai Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Coseano, costituita il 24 febbraio 1993, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34.

02A07511

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione della fusione per incorporazione dell'impresa Generali Rechtsschutz Versicherungs Aktiengesellschaft nell'impresa AdvoCard Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e dell'art. 3.1.6. del protocollo d'intesa tra Autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità europea per l'applicazione delle terze direttive.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza delle assicurazioni tedesca ha approvato la fusione per incorporazione dell'impresa, abilitata ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, Generali Rechtsschutz Versicherungs Aktiengesellschaft, con sede sociale in 80008 Munchen, Postfach 20 08 05 D, nell'impresa AdvoCard Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft con sede in 20097 Hamburg, Heidenkampsweg 81, anche essa abilitata ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

La fusione per incorporazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di presentazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A07521

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Cancellazione dal registro assegnatari marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Saioc Paula - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3631 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 37 del 21 gennaio 2002.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Atlantide S.n.c. di De Maio Andrea - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3524 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 36 del 21 gennaio 2002.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Mazza Gioielli S.a.s. di Sbroggò Mirella & C. - Masio (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3413 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 36 del 21 gennaio 2002.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 3 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Deambrosis Roberto - San Salvatore Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3329 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 35 del 21 gennaio 2002.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 6 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Scantamburlo Roberto - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3305 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 34 del 21 gennaio 2002.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria e da questa deformati.

L'impresa Sergio Fracchia & C. S.a.s. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3215 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 33 del 21 gennaio 2002.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 8 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Gioielli Pratesi di Pratesi Francesco - sede Casale Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 1362 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 30 del 21 gennaio 2002.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

02A07516

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Monitoraggio sulle procedure di arbitrato e conciliazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 56-65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 412-*ter* c.p.c.

Premesso che il contratto collettivo nazionale quadro stipulato in data 23 gennaio 2001 tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali sulle procedure di arbitrato e conciliazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni scadrà il 31 gennaio 2003 e che, in vista di tale scadenza ed in previsione di un rinnovo del contratto, l'Aran ritiene necessario un monitoraggio per verificare l'entità dell'attività arbitrale e conciliativa, nonché eventuali punti problematici della procedura al fine di migliorare, ove fosse necessario, i contenuti del nuovo contratto quadro;

Si comunica, a tutte le pubbliche amministrazioni che siano o siano state parti in procedure arbitrali o di conciliazione, che devono inviare all'ARAN copia dei lodi arbitrali o delle conciliazioni, comprese quelle sottoscritte innanzi ai collegi arbitrali di disciplina, i quali allo stato possono agire solamente sulla base e con le procedure dell'art. 6 del predetto contratto quadro. Dalle conciliazioni e dai lodi che saranno inviati devono essere eliminati tutti gli elementi di personalizzazione, ai fini del rispetto della legge n. 675/1996 (c.d. legge sulla Privacy).

La documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo: ARAN - Servizio studi e documentazione - via del Corso, 476 - Roma, oppure tramite fax al seguente numero: 06/32483351.

02A07584

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651135/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 1 1 *

€ 0,77